

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 febbraio 2001.**

Acquarone, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Montecchi, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Tassone, Turco, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Angelini, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Francesca Izzo, La Russa, Labate, Landolfi, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Soro, Turco, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 febbraio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti

proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Istituzione del Centro interregionale per la sicurezza stradale di Candiana » (7597);

SAONARA: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure fiscali a sostegno della famiglia e realizzazione del sistema di servizi per la prima infanzia » (7598);

SAONARA: « Disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico » (7599);

SAONARA: « Concessione di un contributo al Centro nazionale di informazione e documentazione europea » (7600);

RABBITO: « Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna per la tutela del lago di Pergusa » (7601);

ZELLER ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro C169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 » (7602);

BUTTI: « Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle attività sportive » (7603);

CUTRUFO: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (7604).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 febbraio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4780. — « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4426-B).

Sarà stampato è distribuito.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato SAONARA ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

SAONARA: « Istituzione del Centro interregionale per la sicurezza stradale di Candiana » (7572).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PAROLI: « Modifica all'articolo 126 della Costituzione in materia di impedimento permanente, morte e dimissioni del Presidente della Giunta regionale » (7515) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

CHERCHI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione nei comuni di Cagliari e di Sassari di nuove case circondariali e per la

dismissione di quelle esistenti » (7500) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO e GALLETTI: « Modifica dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati » (7516) *Parere delle Commissioni I e IX;*

III Commissione (Affari esteri):

PAISSAN ed altri: « Istituzione del Fondo internazionale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo » (7491) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

« Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia » (7592) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

VI Commissione (Finanze):

SUSINI: « Interventi per il restauro e la riqualificazione del complesso denominato "Scoglio della Regina" da destinare al centro interuniversitario di biologia marina e ecologia applicata "G. Bacci" di Livorno » (7486) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e VIII;*

VII Commissione (Cultura):

GIACCO ed altri: « Interventi di valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana » (7492) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Nuove disposizioni per la promozione del libro, della lettura e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale » (7542) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

CHINCARINI ed altri: « Disposizioni per l'organizzazione dell'attività di soccorso nei laghi di Garda, di Como e Maggiore » (7484) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

CRUCIANELLI: « Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, dei cosmetici e dei farmaci » (7439) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

SCALTRITTI ed altri: « Istituzione del fondo di solidarietà per le vittime del mare » (7473) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

PROCACCI: « Norme per la tutela della fauna eteroterma » (7480) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):

BRUNETTI: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (7493) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo — con lettera in data 7 febbraio 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 14 luglio 2000, in merito alla relazione concernente gli esiti dell'indagine espletata sullo stato degli interventi previsti nel programma per Roma Capitale (legge 15 dicembre 1990, n. 396) negli esercizi dal 1990 al 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 31 gennaio 2001, ha trasmesso i seguenti documenti:

Osservazioni e proposte per la copertura dai rischi di non autosufficienza fisica nelle persone in età avanzata predisposto su richiesta della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (doc. XXI, n. 7);

una comunicazione riguardante « Il bilancio dello Stato 2001: la lettura CNEL del lato della spesa ».

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 5 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ricigliano (Salerno), Roccaforte Mondovì (Cuneo), Cellara (Cosenza) e di Roma.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 6 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma del dottor Giorgio SANTIAGO BUCCHIONI a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: S. 2819-2877-2940-2950-2957 — D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PELELLA ED ALTRI; MANFROI ED ALTRI; MINARDO; BONATESTA ED ALTRI: NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5891) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUCÀ ED ALTRI (4083)

(A.C. 5891 - sezione 1)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Attività diverse).

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a)*, gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere richiesto agli assistiti

un corrispettivo, determinato sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Attività diverse).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di patronato possono altresì svolgere senza scopo con le seguenti: di assistenza sociale e di tutela possono, altresì, svolgere, senza fini.

10. 1. Pampo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: lavoro, mercato del lavoro,

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: di famiglia.

10. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , diritto di famiglia e delle successioni.

10. 10. Santori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo.

10. 12. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari con le seguenti: di enti locali.

10. 14. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 2. Pampo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

10. 3. Pampo.

Al comma 2, dopo le parole: stipula di convenzione aggiungere le seguenti: appositamente concordate tra patronati e Ministero della funzione pubblica.

10. 4. Pampo, Lo Presti.

Al comma 2, sostituire le parole: con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e con le seguenti: con le istituzioni.

10. 8. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, sopprimere le parole: , nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.

10. 16. Michielon, Pagliarini, Covre

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera b), all'utente è data facoltà di optare se rivolgersi agli istituti di patronato oppure alle pubbliche amministrazioni.

10. 17. Michielon, Pagliarini, Covre.

Sopprimere il comma 3.

10. 18. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole da: nei confronti dei lavoratori fino a: datori di lavoro privati con le seguenti: sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti dei datori di lavoro privati.

10. 19. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sopprimere le parole: della pubblica amministrazione e.

10. 9. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

10. 5. Pampo.

Sopprimere il comma 4.

* **10. 6.** Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 4.

* **10. 21.** Michielon, Pagliarini, Covre.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate.

10. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo parole: comma 1, lettera b), aggiungere la seguente: non.

10. 22. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, sostituire le parole: agli assistiti con le seguenti: alle pubbliche amministrazioni e agli organismi comunitari.

10. 23. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, dopo le parole: un corrispettivo aggiungere le seguenti: in relazione al reddito.

10. 31. Cangemi, Boghetta.

(A.C. 5891 — sezione 2)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero).

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 11.

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero).

Sopprimerlo

11. 4. Cangemi, Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: sulla base di aggiungere la seguente: apposite.

11. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il finanziamento di dette attività è a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

11. 3. Santori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Il Ministero degli affari esteri, previa convenzione con gli istituti di patronato, finanzia l'attività di cui al comma 1.

11. 1. Pampo, Lo Presti.

(A.C. 5891 – sezione 3)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Accesso alle banche dati).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti eroganti le prestazioni secondo linee-guida uniformi determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, ad accedere alle banche dati degli enti stessi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Accesso alle banche dati).

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce, con proprio decreto da approvate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di apposite convenzioni da stipularsi tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

12. 1 *(Nuova formulazione).* Pampo, Lo Presti.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito del mandato aggiungere le seguenti: a termine, rinnovabile,

12. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

(A.C. 5891 – sezione 4)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al

conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari », sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per

cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.

6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei

criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

- a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
- b) erogazioni liberali;
- c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(Finanziamento).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, sono finanziati, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7 del presente articolo, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0,226 per

cento, a decorrere dal 1999, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni previdenziali ed assicurative.

13. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il finanziamento delle attività *aggiungere le seguenti:* e dell'organizzazione.

13. 13. Santori.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 2. Monaco.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 14. Santori.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.

* 13. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 *con la seguente:* 2001.

13. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 *con la seguente:* 2000.

13. 24. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

13. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.

13. 15. Santori.

Sopprimere il comma 2.

* **13. 3.** Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.

* **13. 28.** Cangemi, Boghetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

a) 89, 90 per cento all'attività;

b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

13. 16. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Santori.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: I predetti istituti *con le seguenti:* Gli istituti di cui al comma 1 del presente articolo.

13. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2002.

13. 51. *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 *con la seguente:* 2001.

13. 26. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In ogni caso agli istituti di patronato e di assistenza sociale è assicurata, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'erogazione dell'80 per cento delle quote di rispettiva competenza di cui al comma 4. La rimanente quota del 20 per cento viene erogata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di assestamento del bilancio annuale dello Stato.

13. 4. Pampo, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, il finanziamento è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentiti gli istituti di patronato, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

13. 17. Santori.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, *aggiungere le seguenti:* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

13. 18. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Santori.

(Approvato)

Al comma 7, alinea, dopo le parole: assistenza sociale aggiungere le seguenti: e previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.

13. 5. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

13. 19. Santori.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: dell'attività svolta aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 20. Santori.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

13. 12. Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: dell'attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 21. Santori.

(Approvato)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: strettamente proporzionale al volume dell'attività svolta dai patronati soggetti al finanziamento.

13. 6. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: , alla disponibilità di idonei sistemi informatici e telematici.

13. 30. Santori.

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: nella rilevazione delle attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.

13. 22. (Testo così modificato nel corso della seduta) Santori.

(Approvato)

Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: anche.

13. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) corresponsione dei compensi a ciascun patronato in correlazione all'effettiva attività svolta nei confronti dell'utenza, in materia pensionistica e non, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, individuabile attraverso basi oggettive di rilevazione.

13. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **13. 7.** Monaco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.

* **13. 23.** Santori.

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2001.

13. 52. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

13. 27. La Commissione.

(A.C. 5891 — sezione 5)**ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 14.***(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO**ART. 14.***(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 14. — 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti sono tenuti a:

a) registrare regolarmente tutti i proventi e tutte le spese correlando le stesse della documentazione contabile;

b) comunicare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto dell'esercizio stesso corredato dai nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) fornire, entro il 30 aprile di ogni anno, allo stesso Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

14. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 6)****ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 15.***(Vigilanza).*

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

*(Vigilanza).**Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il controllo dell'attività svolta all'estero dai patronati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale delle strutture del Ministero degli affari esteri, con apposite convenzioni, da notificare alle sedi dei patronati esistenti ed operanti nelle singole zone estere.

15. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 7)**

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

(Commissariamento e scioglimento).

1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo

stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Commissariamento e scioglimento).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) vengano richiesti compensi per servizi non previsti a pagamento per legge.

16. 2. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il personale dipendente dell'istituto che, per effetto del commissariamento o dello scioglimento dell'ente verrebbe a trovarsi senza rapporto di lavoro, verrebbe messo in mobilità e, quindi, in godimento di tutti gli ammortizzatori sociali esistenti.

16. 1. Pampo, Lo Presti.**(A.C. 5891 — sezione 8)**

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Divieti e sanzioni).

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la